



COMUNE DI BRUGNATO

Provincia della Spezia

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.64 del 23.12.2025 modificato con Delibera di Consiglio n. 12 del 29.05.2026.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo dell'imposta

Art. 4 - Tariffe

Art. 5 - Esenzioni e riduzioni

Art. 6 - Modalità di pagamento e adempimenti

Art. 7 - Versamenti

Art. 8- Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e AAUT15

Art.9 - Disposizioni in tema di accertamento

Art.10 - Sanzioni

Art. 11 - Riscossione Coattiva

Art. 12 - Rimborsi

Art.13 - Contenzioso

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Brugnato, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011;
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23. Gli interventi saranno valutati con i rappresentanti delle associazioni di operatori turistici del territorio.
4. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive elencate all'art. 12 del D. Lgs 23 maggio 2011, n. 79 e nella L. R. 1/2024 all'art. 1, lettere a); b); c) nonché negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) di cui all' art. 29 della medesima legge regionale, limitatamente agli appartamenti destinati a contratti di locazione breve, per periodi non superiori a giorni trenta, così come definiti dall'art. 4 del D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017. Nel caso di pernottamenti superiori a 7 giorni, anche se suddivisi su più periodi sono soggetti all'imposta solo i primi 7 pernottamenti.

ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che pernottano nelle strutture di cui al precedente articolo 2 e non residenti nel Comune di Brugnato. L'imposta è corrisposta al gestore della struttura stessa che, ai sensi dell'art. 180, comma 3 D.L. 34/2020:

- è il soggetto responsabile della presentazione delle dichiarazioni bimestrali di cui all'art. 6, comma 3 e della dichiarazione annuale telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;

- è il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

-rende il conto della gestione ex art. 93, c. 2 D. Lgs 267/2000;

Il gestore rilascia quietanza di avvenuto pagamento.

ART. 4 – TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dall'art. 4, comma 1 della L. 23/2011;

2. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale.

ART. 5 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:

- a) I minori fino al compimento del decimo anno di età;
- b) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- c) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive e AAUT a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- d) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
- e) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
- f) I soggetti residenti nel Comune di Brugnato;
- h) Coloro che soggiornano per motivi di lavoro. L'esenzione è subordinata alla presentazione di idonea comunicazione rilasciata dal datore di lavoro.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente vanno attestate utilizzando i moduli resi disponibili dal Comune di Brugnato ad eccezione di quelle indicate alle lettere a) e f);

3. I moduli relativi ad esenzioni che possano contenere dati sensibili dovranno essere compilati dall'ospite e consegnati al gestore in maniera che lo stesso non possa venire a conoscenza di tali informazioni. Sarà cura del gestore consegnarli all'Ufficio Protocollo che li consegnerà alla persona qualificata, individuata e designata dall'Amministrazione, a gestire i dati particolari così come previsto dagli artt.9 e 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

4. Nel primo anno di applicazione (2026) il periodo intercorrente tra il 01 gennaio ed il 28 febbraio l'imposta non viene applicata.

ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E ADEMPIMENTI

1. L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa il gestore potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive e AAUT sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
3. I gestori delle strutture ricettive e AAUT hanno l'obbligo di comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun bimestre il numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo oggetto della rilevazione, l'eventuale numero dei soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all'esenzione e la presentazione della relativa eventuale certificazione, l'eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, con l'indicazione delle generalità, l'imposta dovuta e gli estremi di versamento della stessa.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa allo stesso per via telematica.

ART. 7 - VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva e AAUT effettua il versamento al Comune di Brugnato entro dieci giorni dalla fine di ciascun bimestre, con le seguenti modalità:
 - mediante Pagopa;
 - mediante bonifico bancario;
 - mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

ART.8 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AAUT15

1. I gestori delle strutture ricettive e AAUT ubicate nel Comune di Brugnato sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare bimestralmente all'Ente:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del bimestre precedente;
 - b) Il relativo periodo di permanenza;
 - c) Il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;

d) Il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente art. 5;

e) L'imposta dovuta.

La dichiarazione deve essere effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, mediante procedure definite dall'Amministrazione Comunale, in corrispondenza del versamento dell'imposta. Nel caso in cui non vi siano pernottamenti nel bimestre deve essere prodotta la dichiarazione "a zero".

3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2 all'Ufficio Tributi del Comune.

4. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.

5. I gestori sono tenuti alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardino i 5 anni precedenti a quello in corso.

ART.9 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.8.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 792 e seguenti della L. 160/2019 e art. 6 bis L 212/2000.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ART. 10 - SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto

legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 472/1997.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate e non versate sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 12 - RIMBORSI

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART.13 - CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria e attribuite alla competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546".